

SOCIETÁ
CANOTTIERI ARMIDA

STATUTO E REGOLAMENTO

Approvati dall'Assemblea Straordinaria dei Soci
21 Novembre 2004

Revisione dell'edizione 1998
a cura del Socio
Avv. Carlo Alberto Zabert

SOCIETÁ SPORTIVA DILETTANTISTICA
CANOTTIERI ARMIDA

STATUTO
2004

I

COSTITUZIONE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÁ

Art. 1

È costituita una Società civile ed apolitica con la denominazione SOCIETÁ CANOTTIERI ARMIDA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA quale ente non commerciale in conformità del disposto dell'art.111 Tuir, approvato con DPR 917/1986, e dell'art. 4 DPR 633/1972 siccome modificati dal D.L.gs. 460/97 e succ.

Fondata nel 1869 ha durata illimitata e sede in Torino nello stabile di Viale Virgilio 45, nel Parco del Valentino.

Art. 2

L'associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale ed è escluso ogni scopo di lucro.

L'associazione ha lo scopo di promuovere, insegnare e favorire l'attività sportiva dilettantistica del canottaggio, del canottaggio per persone con disabilità, della canoa e delle bocce, per educazione fisica e per diletto.

Art. 3

Essa è retta dal presente Statuto ed annesso Regolamento approvati dall'Assemblea Generale dei Soci del 21 Novembre 2004 in sostituzione dei precedenti stilati in data 25 Settembre 1949, 17 Dicembre 1983, 28 Marzo 1998, 27 Giugno 1998, è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dai Soci. L'associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dei competenti Organi del CONI, della FIC e da eventuali Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

II

BANDIERA, GUIDONE, STEMMA, MAGLIA SOCIALE

Art. 4

Bandiera - La Bandiera Sociale è rettangolare, di colore blu marino con una stella bianca a cinque punte. Nella Bandiera di m 2 x 2,50 il raggio della stella è di cm 32 ed il centro della stella si trova a cm 62 dal lato dell'asta e cm 62 dal lato superiore.

La Bandiera Sociale, accoppiata a quella Nazionale, sarà inalberata sui pennoni della Sede Sociale nei giorni di regata, di festività nazionali od in altre solennità o circostanze indicate dal Consiglio Direttivo: in occasione di regate o feste nautiche la Bandiera Sociale sarà accompagnata dal Gran Pavese.

Guidone - Il Guidone è formato da triangolo isoscele la cui base fissata all'asta misura due terzi della lunghezza; è di colore blu marino con una stella bianca a cinque punte nelle proporzioni già indicate per la Bandiera.

Stemma - Lo stemma nella forma depositata in Segreteria è a fondo blu marino con una stella bianca in alto a sinistra con motto "Fortiter et Constanter" scritto su nastri di colore giallo accartocciati in alto ed in basso: il tutto poggia su due remi incrociati di colore giallo.

Maglia Sociale - Colore blu marino con due strisce bianche: dalla incollatura alle ascelle la maglia è di colore blu, seguono strisce alternate bianche e blu di eguale altezza.

III

SOCI

Art. 5

Possono essere ammessi a far parte della Società, secondo quanto indicato dal successivo Art. 8, cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, in numero indeterminato, suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Onorari
- b) Effettivi (Benemeriti, Sostenitori, Anziani, Ordinari)
- c) Giovani
- d) Atleti

È espressamente esclusa la temporaneità della Associazione.

Soci Onorari

Su proposta del Consiglio Direttivo potranno essere proclamati Soci Onorari, dall'Assemblea Ordinaria, quelle persone o Soci che abbiano recato lustro e decoro alla Società o che abbiano acquisito particolari benemeritenze: essi godono di tutti i vantaggi offerti dalla Società.

Soci effettivi

Benemeriti:

- a) Quei Soci che abbiano raggiunto il quarantesimo anno di appartenenza alla Società.
- b) Quei Soci che abbiano conseguito particolari affermazioni sui campi di regata nazionali od esteri.
- c) Quei Soci che per generale consenso meritano uno speciale riconoscimento da parte della Società.

Nei casi b) e c) la benemeritenza sarà proclamata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sostenitori: Su proposta e decisione unanime del Consiglio Direttivo, avallata dalla Assemblea dei Soci in sede Ordinaria, potranno essere eletti Soci Sostenitori, quei Soci che abbiano contribuito finanziariamente a migliorare l'efficienza della Società.

Anziani: Quei Soci che abbiano raggiunto il venticinquesimo anno di appartenenza alla Società.

Ordinari: Coloro che, avendo compiuto il ventesimo anno di ETÁ, siano dal Consiglio Direttivo ammessi, a norma dello Statuto, a far parte della Società.

Giovani: Coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di ETÁ e non superato il diciannovesimo; nonché coloro che sino al 25esimo anno di età, non svolgono attività lavorativa retribuita o godano di altre fonti di reddito; essi hanno la stessa regolamentazione dei Soci Ordinari.

Su proposta dei responsabili della relativa Sezione agonistica potranno essere iscritti in questa categoria atleti di età superiore che svolgono attività agonistica federale.

Atleti: Coloro che avendo speciali attitudini e requisiti per lo sport agonistico siano ammessi a far parte della Società secondo quanto indicato dagli articoli 7 e 8 più sotto riportati: il periodo trascorso in questa categoria sarà computato agli effetti dell'anzianità sociale.

L'adesione dei Soci ha durata illimitata, fatti salvi i casi di recesso o di esclusione; è espressamente esclusa la temporaneità della adesione.

L'adesione alla Canottieri Armida attribuisce all'associato maggiore d'età, di qualsiasi categoria, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. La divisione degli aderenti alle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

Art. 6

Il Consiglio Direttivo potrà classificare come Soci Effettivi NON RESIDENTI, a quota associativa ridotta, coloro che abbiano trasferito fuori Torino, ad almeno 50 Chilometri di distanza in linea d'aria dalla Sede, la loro residenza abituale.

Per ottenere tale classificazione, il Socio dovrà far pervenire domanda al Consiglio Direttivo entro il 31 Dicembre di ogni anno e la sua posizione sarà riconfermata annualmente.

Il periodo trascorso come Socio NON RESIDENTE sarà computato agli effetti dell'anzianità sociale.

IV

DIRITTI ED OBBLIGHI

Art. 7

Chi intende essere ammesso a Socio deve presentare domanda per iscritto, recante la firma di appoggio di due Soci che siano Effettivi da almeno tre anni.

Se l'aspirante non avesse compiuto 18 anni di ETÀ, la domanda dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la patria potestà.

La domanda, compilata sui moduli predisposti dal Consiglio Direttivo, passerà al vaglio della Commissione Accettazione Soci e rimarrà esposta per 30 giorni nella bacheca sociale per ogni eventuale osservazione da parte dei Soci. Il richiedente si vincola alla Società a tempo indeterminato, salvo il disposto dell'art. 16 più oltre riportato.

Art. 8

L'ammissione a Socio é subordinata all'approvazione della maggioranza semplice del Consiglio Direttivo, sentito il parere della Commissione di Accettazione.

Il Socio ammesso è tenuto a versare la quota sociale annuale stabilita secondo il disposto dell'art. 14 più avanti riportato, una somma "una tantum" a titolo di buon ingresso e gli eventuali contributi economici, necessari per il conseguimento dello scopo sociale, proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei Soci.

Si darà avviso dell'ammissione alla Società all'interessato con lettera a lui indirizzata ed ai Soci mediante affissione della delibera nella bacheca.

Per il primo anno di associazione è facoltà del Consiglio di sospendere il Socio senza obbligo di motivarne la causa.

Art. 9

I Soci proponenti hanno il dovere:

a) di assicurarsi che l'Aspirante Socio proposto sia degno di appartenere alla Società per specchiata moralità, e di presentarlo ai membri del Consiglio Direttivo ed agli altri Soci.

b) di iniziarlo all'esercizio delle attività sportive sociali.

c) di garantirne la solvibilità nel pagamento delle quote sociali.

Art. 10

I Soci Effettivi hanno la proprietà di tutte le attività sociali con uguali diritti fra di loro. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti, dall'introito delle quote sociali; dagli utili derivanti dalle attività svolte dall'Associazione; da contributi ed erogazioni o lasciti in denaro ricevuti dagli associati, da enti o privati; da redditi patrimoniali.

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dallo Statuto.

I versamenti al fondo di dotazione sono inderogabilmente a fondo perduto. I versamenti non sono, pertanto, né rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione dei singoli aderenti potrà farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di conferimento al fondo di dotazione.

In nessun caso potranno essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra associazione con finalità sportive secondo quanto previsto dalla legge, salvo diversa disposizione imposta dalla legge stessa.

Art. 11

Il Socio cessante per qualsiasi causa, perde ogni diritto verso la Associazione.

Art. 12

I Soci Effettivi godono dei seguenti diritti:

- a) frequentare i locali Sociali
- b) partecipare alle Assemblee Generali
- c) -servirsi delle attrezzature e delle imbarcazioni sociali secondo le norme del Regolamento e subordinatamente al giudizio della Commissione Sportiva.
- d) -essere ammesso all'attività agonistica previo consenso del responsabile del settore
- e) -godere di tutti i vantaggi che sono concessi ai componenti la Società
- f) indossare la divisa Sociale

I Soci, a qualsiasi categoria appartengono, hanno l'obbligo dell'osservanza dello Statuto e del Regolamento Sociale, nonché delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14

Le quote annuali di associazione per tutte le categorie di Soci, e la ulteriore quota di "buon ingresso" per i nuovi Soci, dovranno essere approvate dall'Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Durante il servizio militare di leva, il Socio effettivo non è tenuto al pagamento delle quote associative pur non perdendo il diritto all'anzianità Sociale.

Art. 15

Le quote associative successive alla prima, devono essere versate entro il 31 Marzo di ogni anno.

Ogni pagamento deve essere effettuato al Tesoriere della Società e a richiesta, il Consiglio Direttivo potrà accordare una diversa forma di pagamento.

Al Socio moroso, il Tesoriere invierà un sollecito con lettera raccomandata ed in caso di ulteriore inadempienza da parte del Socio, tale lettera raccomandata sarà con ricevuta di ritorno, ripetuta a non meno di un mese di distanza dalla prima.

Trascorsi quindici giorni dal secondo richiamo, senza aver ricevuto alcuna risposta, la Società provvederà alla riscossione coattiva della quota annuale dovuta.

Art. 16

Il Socio che intenda cessare di far parte della Società, deve darne avviso per iscritto al Consiglio Direttivo, entro il 30 Settembre dell'anno sociale in corso.

Le sue dimissioni saranno accettate a partire dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui le avrà rassegnate, senza, per questo, essere esentato dal pagamento delle somme dovute: la Segreteria della Società gli comunicherà per iscritto l'accettazione alle dimissioni e ne darà avviso ai Soci.

Art. 17

Le infrazioni al presente Statuto ed annesso Regolamento come pure quelle relative alle deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno punite con rimprovero verbale o scritto oppure con l'espulsione a seconda della gravità del caso.

L'apertura del procedimento sanzionatorio sarà comunicato all'interessato per iscritto, il quale, nel termine di 20 giorni avrà diritto di presentare le proprie difese.

Gli eventuali risarcimenti danni dovranno essere pagati entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di deliberare la espulsione di un Socio qualora lo stesso si renda indegno di appartenere al Sodalizio, tale decisione non implica la comunicazione della motivazione.

Art. 19

Per i Soci Giovani valgono tutti i diritti e gli obblighi dei Soci Effettivi. Il diritto di voto nelle assemblee potrà essere esercitato al compimento della maggiore età.

Art. 20

Coloro che intendono essere ammessi nella categoria Soci Atleti dovranno presentare domanda al responsabile del settore e tale domanda dovrà essere controfirmata da due Soci Effettivi o Atleti. Se l'interessato è minorenne la domanda dovrà essere altresì firmata da chi ne esercita la patria potestà.

L'accettazione è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 21

I Soci Atleti hanno il godimento dei locali e degli impianti Sociali a loro riservati.

In base alle disposizioni del responsabile del settore potranno altresì usufruire delle strutture e delle imbarcazioni riservate ai Soci Effettivi.

Ogni pagamento deve essere effettuato al Tesoriere della Società e a richiesta, il Consiglio Direttivo potrà accordare una diversa forma di pagamento.

Al Socio moroso, il Tesoriere invierà un sollecito con lettera raccomandata ed in caso di ulteriore inadempienza da parte del Socio, tale lettera raccomandata sarà con ricevuta di ritorno, ripetuta a non meno di un mese di distanza dalla prima.

Trascorsi quindici giorni dal secondo richiamo, senza aver ricevuto alcuna risposta, la Società provvederà alla riscossione coattiva della quota annuale dovuta.

Art. 16

Il Socio che intenda cessare di far parte della Società, deve darne avviso per iscritto al Consiglio Direttivo, entro il 30 Settembre dell'anno sociale in corso.

Le sue dimissioni saranno accettate a partire dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui le avrà rassegnate, senza, per questo, essere esentato dal pagamento delle somme dovute: la Segreteria della Società gli comunicherà per iscritto l'accettazione alle dimissioni e ne darà avviso ai Soci.

Art. 17

Le infrazioni al presente Statuto ed annesso Regolamento come pure quelle relative alle deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno punite con rimprovero verbale o scritto oppure con l'espulsione a seconda della gravità del caso.

L'apertura del procedimento sanzionatorio sarà comunicato all'interessato per iscritto, il quale, nel termine di 20 giorni avrà diritto di presentare le proprie difese.

Gli eventuali risarcimenti danni dovranno essere pagati entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di deliberare la espulsione di un Socio qualora lo stesso si renda indegno di appartenere al Sodalizio, tale decisione non implica la comunicazione della motivazione.

Art. 19

Per i Soci Giovani valgono tutti i diritti e gli obblighi dei Soci Effettivi. Il diritto di voto nelle assemblee potrà essere esercitato al compimento della maggiore età.

Art. 20

Coloro che intendono essere ammessi nella categoria Soci Atleti dovranno presentare domanda al responsabile del settore e tale domanda dovrà essere controfirmata da due Soci Effettivi o Atleti. Se l'interessato è minorenne la domanda dovrà essere altresì firmata da chi ne esercita la patria potestà.

L'accettazione é subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 21

I Soci Atleti hanno il godimento dei locali e degli impianti Sociali a loro riservati.

In base alle disposizioni del responsabile del settore potranno altresì usufruire delle strutture e delle imbarcazioni riservate ai Soci Effettivi.

Accertata da parte del segretario la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice ed ogni Socio ha diritto di farsi rappresentare mediante delega scritta, datata e firmata: ogni Socio non può intervenire con più di una delega.

Le votazioni si potranno fare per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto: la forma di votazione viene stabilita dall'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea viene redatto dal Segretario su apposito libro conservato a cura del Consiglio Direttivo. Copia di tutte le delibere dell'Assemblea sono depositate presso la Sede Sociale a disposizione degli associati, i quali hanno facoltà di chiederne copia.

Art. 28

Straordinaria - I Soci possono essere convocati in Assemblea Straordinaria ogni qualvolta debbesi deliberare sui seguenti argomenti:

- a) modifiche allo Statuto Sociale
- b) modifiche all'ammontare della quota associativa
- c) programmi diversi
- d) emissione di prestiti e finanziamenti straordinari
- e) scioglimento della Società

Essa inoltre potrà essere convocata su richiesta scritta, motivata e firmata da almeno 25 Soci Effettivi.

Art. 29

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante lettera, posta elettronica ovvero telefax contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie all'O.d.G. e deve essere spedita almeno 15 giorni prima della riunione a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

Art. 30

L'Assemblea sia essa Ordinaria o Straordinaria è presieduta dal Presidente della Società od, in caso di sua assenza, da uno dei Vice Presidenti oppure ancora da colui che verrà designato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario.

Art. 31

Per le deliberazioni elencate all'art. 28 valgono le seguenti norme:

Deliberazione	Validità	Assemblea	Votazione
	1 ^a conv.	-	2 ^a conv.

Modifiche allo Statuto

Modifiche quota associativa

Programmi diversi

Emiss. prestiti e finanziamenti

Scioglimento della Società

Art. 32

Non hanno diritto al voto i Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali.

Non si possono prendere deliberazioni su argomenti non compresi nell'Ordine del Giorno ad eccezione di incidenti per questioni personali o per interpellanze sull'operato del Consiglio Direttivo o dei responsabili dei settori sportivi.

Art. 32/bis

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla formazione del rendiconto annuale economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione della Assemblea. Il rendiconto, dopo la sua redazione e prima dell'approvazione assembleare, rimarrà depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni precedenti l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i Soci. La richiesta di copie sarà soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente. I rendiconti approvati dall'Assemblea vengono depositati presso la Sede Sociale e gli associati hanno facoltà di consultarli e chiederne copia.

In caso di particolari esigenze l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione dei rendiconti potrà essere convocata nel più ampio termine di mesi sei.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 33

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero massimo di undici membri:

Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario, un Tesoriere, un Direttore Sportivo e cinque Consiglieri ai quali saranno assegnati i vari incarichi al fine di assicurare il buon funzionamento della Società.

Qualora non fosse possibile eleggere il direttore sportivo tra i membri del consiglio direttivo, l'incarico potrà essere assegnato ad un socio non consigliere. In tal caso, il direttore sportivo potrà partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto e limitatamente alla discussione delle questioni attinenti al suo incarico.

Le cariche sono gratuite. Il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore Sportivo e i cinque Consiglieri svolgono gratuitamente il loro lavoro nell'ambito del mandato ad essi conferito.

È fatto divieto al Presidente ed ai membri del consiglio di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Analogamente i Soci che dovessero svolgere una qualche attività in seno all'Associazione non hanno diritto ad alcun compenso, al di fuori del rimborso spese.

Il Presidente ed i Vice Presidenti devono avere almeno dieci anni di anzianità ed i Consiglieri almeno tre anni di anzianità.

Il Presidente deve essere nominato dall'Assemblea separatamente dai Consiglieri.

Art. 34

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni in corrispondenza del quadriennio olimpico ed i membri dello stesso sono rieleggibili.

il Consiglio provvede al buon andamento amministrativo, sportivo e disciplinare della Società ed è responsabile verso i Soci secondo il disposto dell'articolo 27 del presente Statuto.

Nella sua prima riunione il Consiglio assegna i vari incarichi ai Consiglieri come indicato all'articolo 33, nomina la Commissione sportiva, la Commissione Accettazione Soci ed i Collegi dei Probiviri di primo e secondo grado; è sua facoltà di nominare il medico sportivo ed il consulente legale della Società.

Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità ed i verbali delle riunioni, redatti su apposito registro saranno conservati fra gli atti Sociali.

Art. 35

Qualora vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, ad essi subentreranno i primi non eletti.

Se il membro uscente fosse il Presidente, egli sarà sostituito dal Vice Presidente più anziano in carica.

Art. 36

Il Consiglio uscente dovrà dare consegna al subentrante dell'inventario dei beni mobili e dei documenti Sociali.

Art. 37

Il Presidente rappresenta la Società, firma i bilanci, i contratti e tutti gli altri atti sociali.

In determinati casi può delegare un altro membro del Consiglio a sostituirlo nelle sue attribuzioni.

Nelle riunioni del Consiglio, in caso di parità il suo voto decide della maggioranza.

Art. 38

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nel disimpegno delle sue mansioni e lo sostituiscono in caso di sua assenza.

Art. 39

Il Segretario tiene la corrispondenza dando a quella in arrivo sollecita comunicazione a chi di dovere, manda gli avvisi ai Soci e cura l'affissione dei comunicati.

Compila il verbale delle riunioni del Consiglio e quello delle Assemblee e li trascrive su apposito registro; conserva gli atti sociali e deve tenere aggiornato lo schedario dei Soci.

Nel disbrigo delle sue mansioni potrà essere coadiuvato da un vicesegretario, se del caso.

Art. 40

Il Tesoriere esige le quote di associazione ed altri proventi eventuali o straordinari, paga le note di spese ordinarie e quelle straordinarie, queste ultime dopo l'approvazione da parte del Consiglio.

Prepara il Bilancio consuntivo e quello preventivo e periodicamente riferisce e ragguaglia il Consiglio sulla situazione finanziaria sociale o su richiesta del medesimo.

Il Responsabile dei locali e dei servizi ed il Responsabile dei materiali, nominati dal Consiglio, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione e cura di quanto a loro assegnato.

Essi sottoporranno all'approvazione del Consiglio eventuali proposte di spesa.

Art. 42

I Consiglieri devono coadiuvare tutti i membri del Consiglio al fine di assicurare il buon andamento della Società, nel campo amministrativo, disciplinare e sportivo.

Art. 43

La Commissione Accettazione Soci di cui all'art. 8, è composta da tre Consiglieri. Essa esamina in via preliminare le domande dei nuovi Soci, stabilisce quali domande debbano aver corso e provvede a farle affiggere sull'albo sociale.

Art. 44

Il Collegio dei Probiviri di primo grado di cui agli art. 25 e 34 è composto da tre Soci Benemeriti o Anziani.

Esso è chiamato a dirimere, oltreché le eventuali divergenze di cui all'art. 25, anche quelle che potessero sorgere fra Soci e la Società.

Le deliberazioni del consiglio di primo grado divengono definitive se non vengono impugnate entro trenta giorni dal deposito del testo integrale della pronuncia presso la segreteria della società. Entro tale termine di giorni trenta le pronunce sono impugnabili avanti il collegio di secondo grado previsto al successivo articolo 44 bis.

Art. 44 bis

Nel termine previsto dal precedente art. 44, le decisioni assunte dal collegio dei probiviri di primo grado possono essere impugunate in secondo grado avanti la commissione di appello, costituita da tre soci, scelti anch'essi tra benemeriti ed anziani. Le deliberazioni del collegio di secondo grado sono definitive.

Art. 45

I Revisori dei Conti scelti fra Soci che non siano membri del Consiglio Direttivo, hanno il controllo dell'amministrazione della Società e dei Conti Sociali sui quali riferiscono all'Assemblea Ordinaria.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

VI

ATTIVITÀ AGONISTICA

Art. 46

Direttore Sportivo - È nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi degli art. 33 e 34 del presente Statuto ed ha la direzione ed il controllo delle attività sportive sociali.

Tali funzioni sono da lui espletate attraverso i responsabili dei vari settori sportivi e sociali.

Propone, su segnalazione di detti responsabili, la partecipazione degli atleti della Società alle manifestazioni sportive organizzate, risponde della disciplina degli atleti, propone di diffidare od eliminare quei Soci atleti che non abbiano dato buona prova nel corso della stagione sportiva.

Comunica al Consiglio i risultati dell'attività e di rendimento dei singoli atleti; per l'espletamento della sua funzione può avvalersi della collaborazione della Commissione Sportiva, tuttavia resta a lui riservata ogni decisione sulla idoneità degli atleti a partecipare a manifestazioni sportive.

Art. 47

Il Direttore Sportivo può essere scelto tra persone estranee alla Società.

Art. 48

Commissione Sportiva - Si compone di un numero di membri nominati dal Consiglio Direttivo, come indicato dall'art. 34 del presente Statuto, scelti fra i Soci.

Il numero dei membri è stabilito dal Consiglio.

Detta Commissione coadiuva il Direttore Sportivo nello svolgimento delle sue funzioni, quando ne è richiesta.

Art. 49

Nessun Socio, come tale, può prendere parte a manifestazioni sportive ufficiali senza il permesso del Consiglio Direttivo.

Art. 50

I Soci atleti possono ricorrere al Consiglio contro il deliberato di esclusione alle manifestazioni, deciso dal Direttore Sportivo.

Art. 51

Tutti i premi vinti dai Soci in competizione sportive ufficiali in nome della Società, sono di assoluta spettanza della Società stessa; solamente i premi destinati dal programma agli atleti saranno di pertinenza degli atleti stessi.

REGOLAMENTO (Annesso allo Statuto Sociale 1998)

I

DIVISA

Art. 1

Le divise sociali sono tre e precisamente: da parata, ordinaria e da atleta.

Divisa da parata - Giacca blu marino portante lo stemma della Società, camicia bianca, cravatta sociale calzoni lunghi grigio perla e scarpe nere.

Divisa ordinaria (sportiva) - Maglia sociale, calzoni lunghi bianchi, calze bianche scarpe tipo tennis.

Divisa da atleta - Maglia sociale senza maniche, calzoncini bianchi. È obbligatorio indossarla nelle competizioni.

Durante gli allenamenti gli atleti possono indossare una maglia blu oppure bianca senza maniche, con calzoncini dello stesso colore.

Art. 2

La divisa da parata deve essere indossata in modo completo ed il suo uso sarà indicato di volta in volta dal Consiglio Direttivo: essa è consigliabile sia indossata durante le feste sociali ed in occasione di manifestazioni sportive in Sede.

La divisa ordinaria è consigliabile indossarla in occasione di qualsiasi altra manifestazione in Sede.

La divisa da atleta deve essere indossata, in via obbligatoria, quando si utilizzano le imbarcazioni sociali, nei giorni festivi.

Nei giorni feriali è ammesso l'uso della maglia blu o bianca, sempreché tale uso sia effettuato da tutto l'equipaggio.

Nei giorni festivi è proibito percorrere il tratto di fiume compreso tra il ponte Vittorio Emanuele I° ed il ponte Isabella, senza maglia sociale.

Art. 3

Nei mesi invernali è consentito l'uso di una tuta o maglione.

II

IMBARCAZIONI SOCIALI

Art. 4

Le imbarcazioni della Società si dividono in tre categorie: da diporto, da preparazione alle competizioni, da regata.

Art. 5

I Soci sono responsabili delle imbarcazioni loro affidate e degli eventuali guasti arrecati alle stesse od a qualsiasi altro materiale nautico a loro affidato, e ciò per loro negligenza: sono altresì responsabili per eventuali smarrimenti di attrezzature in loro uso. In caso di avaria o smarrimento devono farne immediato rapporto al responsabile del settore. Il Consiglio Direttivo si riserva, caso per caso, di determinare l'entità del danno e l'eventuale ammontare del risarcimento da parte del Socio.

Art. 6

Le imbarcazioni da diporto possono essere utilizzate da tutti i Soci come pure dai Soci Atleti indicati dal responsabile del settore e riconosciuti capaci dalla Commissione Sportiva.

Art. 7

Prima della partenza dal pontile della Società con imbarcazioni da diporto, il Socio è tenuto a segnalare l'uscita al responsabile del settore od, in sua assenza, alla persona da lui designata.

Art. 8

Il Consiglio ha facoltà di stabilire limitazioni di tempo o di modo nell'uso delle imbarcazioni da diporto; dette limitazioni devono essere esposte in bacheca.

Art. 9

I Soci non possono intraprendere, con le imbarcazioni sociali, gite che presentino particolari difficoltà o/e rischio, senza prima averne ricevuta autorizzazione da parte del Consiglio: la richiesta deve essere fatta per iscritto ed il Socio deve dichiarare di assumersi ogni responsabilità.

Art. 10

È concesso ai Soci Effettivi ed ai Soci Aspiranti, ma sotto la loro completa responsabilità, di far salire eventuali loro invitati sulle imbarcazioni sociali da diporto: a questi però è proibito di vogare o far da timoniere, tranne che si tratti di appartenenti ad altre Società remiere.

Art. 11

Le imbarcazioni sociali non devono approdare sulle rive del fiume, tranne casi eccezionali, ma esclusivamente a pontili.

Art. 12

Hanno diritto di servirsi delle imbarcazioni da preparazione alle competizioni o da regata i Soci autorizzati dal Direttore Sportivo il quale ne darà comunicazione al responsabile del settore.

I Soci che utilizzano dette imbarcazioni hanno l'obbligo, dopo l'uso, di pulirle e rimetterle al posto loro assegnato.

III

IMBARCAZIONI PRIVATE

Art. 13

I Soci possono chiedere al Consiglio Direttivo l'autorizzazione di tenere in deposito nei locali sociali una imbarcazione di loro proprietà.

Il Consiglio può rifiutare l'autorizzazione allorquando ne sia costretta per ragioni di spazio; in ogni caso la manutenzione di dette imbarcazioni è a totale carico del proprietario.

Art. 14

In occasione di piene del fiume o di sinistri di qualsiasi natura, il Consiglio declina ogni sua responsabilità per eventuali danni o perdite di materiali privati; si riserva anzi il diritto di richiedere ai Soci proprietari, un contributo per le maggiori spese sostenute.

Art. 15

Le imbarcazioni private devono essere mantenute, dai rispettivi proprietari, in perfetta efficienza. In caso contrario il Consiglio si riserva il diritto di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 13.

Art. 16

Le imbarcazioni e/o il materiale privato, nonché gli indumenti giacenti per decesso od irreperibilità dei proprietari e non ritirati entro sei mesi, passano di proprietà della Società. Altrettanto dicasi per i materiali od indumenti dei Soci che abbiano a cessare di essere tali.

IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 17

A ciascun Socio è concesso, se richiesto, un armadietto per la custodia degli oggetti personali e/o di equipaggiamento, sul quale, a cura della Segreteria, verrà apposto il corrispondente nome.

I Soci non possono scambiarsi detto armadietto senza darne avviso al Consiglio Direttivo; il Consiglio non assume responsabilità per quanto i Soci possono depositare nell'armadietto loro assegnato.

Art. 18

La facoltà di accogliere invitati in Società è affidata alla discrezione dei Soci: gli invitati devono essere persone di specchiata moralità ed educazione ed ogni Socio è responsabile del comportamento e degli eventuali danni che le persone da lui invitate possono arrecare al materiale sociale.

Art. 19

Il Socio che intende esporre nella bacheca della Società avvisi di interesse comune, deve chiedere l'autorizzazione al Consiglio.

Art. 20

L'uso dei locali sociali è regolato dall'orario stabilito dal Consiglio Direttivo e deve essere esposto in bacheca.